



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Parma,

Data e protocollo come da stampa laterale

Oggetto: Pubblicazione sul sito web della scrivente Autorità di bacino delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po.

Integrazione del precedente avviso, pubblicato in data 16 marzo 2020.

In data 17 marzo 2020, è stato emanato il Decreto – Legge n. 18 (pubblicato su G. U. R. I. n. 70 del 18 marzo 2020), recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (c.d. Decreto cura Italia)

L'art. 103 del suddetto DL reca disposizioni in ordine a “*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*”. In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone testualmente che “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento*”.

L'entrata in vigore della suddetta disposizione di legge comporta conseguenze giuridiche in ordine al computo dei termini stabiliti dalla Deliberazione CIP n. 8 del 20 dicembre 2019, pubblicata in data 16 marzo 2020 con apposito avviso di cui questo costituisce integrazione.

Allo scopo di ottemperare puntualmente alle disposizioni del citato art. 103, comma 1 del DL n. 18/2020, si rende pertanto necessario fornire ulteriori indicazioni in ordine al decorso dei termini riportati nel precedente avviso.

1. In primo luogo, con riguardo alla **fase di partecipazione attiva degli interessati** (disciplinata dall'art. 5 della Deliberazione CIP n. 8/2019, che al comma 1 aveva previsto, per tale fase, un termine di 90 giorni decorrenti dalla di pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po* aggiornate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010) per effetto delle disposizioni date dal citato art. 103, comma 1 del DL 18/2020, ai fini del computo dei 90 giorni non si deve tenere conto dei giorni corrispondenti alla

sospensione (dal 16 marzo al 15 aprile) e pertanto **la conclusione della fase di partecipazione attiva è da considerarsi al 15 luglio 2020, salvo ulteriori ampliamenti del periodo di sospensione.**

2. Analogamente, con riguardo agli **adempimenti procedurali previsti, rispettivamente, dagli articolo 6 (comma 3), 7 (comma 3) e 8 (comma 3)** (laddove si prevede che i Sindaci dei Comuni interessati dagli aggiornamenti di cui a ciascuno dei suddetti articoli provvedano, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di copia della Deliberazione da parte delle Regioni, a pubblicarla con le modalità previste dalle vigenti norme di legge ed a trasmettere altresì alle Regioni stesse la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione) – **non si deve tener conto dei giorni corrispondenti alla sospensione (dal 16 marzo al 15 aprile, salvi comunque ulteriori ampliamenti di tale periodo) ai fini del computo dei 15 giorni per la pubblicazione della documentazione dalla data di ricevimento della medesima da parte delle Regioni.**

3. Con riguardo, infine, alla durata delle **misure temporanee di salvaguardia** stabilite, rispettivamente, dagli articoli 6 (comma 2) e 7 (comma 2) della suddetta Deliberazione CIP n. 8/2019 (che prevedevano un termine massimo di **90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della Deliberazione stessa sul sito web dell'Autorità di bacino**), tali misure - in virtù delle loro finalità di garantire un'adeguata e tempestiva protezione degli interessi oggetto di tutela da parte delle vigenti norme di legge nelle more dell'adozione, con Decreti del Segretario Generale, delle Varianti di aggiornamento degli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico - si devono considerare ad ogni effetto vigenti. **Di conseguenza, a mente della sospensione dei termini disposta dal citato art. 103 del DL n. 18/2020, il termine di durata massima delle misure medesime scadrà il 15 luglio 2020** (cioè 90 giorni dopo la fine del periodo di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi fissata dall'art. 103, comma 1 del DL n. 103/2020 in data 15 aprile 2020), salvo naturalmente che il periodo di sospensione dei termini non venga ulteriormente prorogato.

Per ogni altro aspetto, restano confermati i contenuti del precedente avviso del 16 marzo 2020.

Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)